

L'articolo 5 del [decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013](#) riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui tale obbligo sia stato omesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

“La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.”

A chi è rivolto

L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato. La richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza e può essere presentata in qualsiasi momento.

Modalità e termini di presentazione

Non sono richiesti requisiti particolari e la richiesta non deve essere motivata.

La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:

- direttamente o tramite posta ordinaria: Responsabile per la Trasparenza, c/o ufficio protocollo Comune di Collepasso (Le), Piazza Dante, 25 - 73040;
- tramite Posta Certificata (PEC): comunecollepasso@pec.rupar.puglia.it

Modulistica e regolamento

- [Delibera Giunta Comunale n. 180 del 22/12/2016](#)
- [Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso civico documentale, accesso civico e accesso generalizzato](#) - approvato con [deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31.05.2017](#)
- [Registro accesso civico](#)
- [Modulistica accesso civico](#)

Tutela dell'accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.